ASSOCIAZIONE CULTURALE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

**BIBLIOTECA ENIGMISTICA ITALIANA "*Giuseppe Panini*"**

Piazza della Bilancia, 31 - 41011 Campogalliano (Mo)

# STATUTO

## Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA, SEDE

1.1 Nel rispetto del Codice Civile in tema di Associazioni, ai sensi della L.R. 1/08 e del D.L. 460/97, è costituita l'ASSOCIAZIONE CULTURALE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE denominata "BIBLIOTECA ENIGMISTICA ITALIANA *Giuseppe Panini*", più avanti chiamata anche BEI, acronimo che l'Associazione può utilizzare nella sua denominazione, nei segni distintivi e in qualunque altra forma di comunicazione e manifestazione.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro. I contenuti e la struttura della BEI sono ispirati a principi di efficienza gestionale, di solidarietà e di trasparenza per consentire l'effettiva partecipazione degli associati alla vita sociale.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

1.4 La BEI ha la sede legale in Piazza della Bilancia, 31 a Campogalliano (Mo). Eventuali trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione potranno avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, senza dover modificare lo Statuto.

1.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

## Art. 2 – SCOPO ASSOCIATIVO

2.1 La BEI svolge attività di promozione culturale e di documentazione a favore degli associati e di terzi con la finalità di:
- promuovere la conoscenza e la pratica dell'Enigmistica, con particolare attenzione alla tradizione italiana dell'Enigmistica Classica;
- curare la raccolta e la conservazione di materiali che testimoniano la vita e la storia dell'Enigmistica, ordinarli e metterli a disposizione di quanti siano interessati a studi, consultazioni e pubblicazioni precisandone i termini di utilizzo e l'obbligo di citazione delle fonti;
- favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli appassionati di Enigmistica Classica anche mediante pubblicazioni, risorse on-line, eventi, media, incontri a carattere sociale, didattico e informativo.

2.2 La BEI realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo:
- acquisizione, catalogazione, custodia, scambio e prestito di riviste, pubblicazioni e materiale enigmistico di qualunque genere;
- organizzazione diretta e/o supporto e coordinamento ai soci e a terzi per l'organizzazione di eventi locali e nazionali a carattere enigmistico;
- realizzazione di materiale di documentazione storica, informativo, divulgativo e didattico (repertori, antologie, articoli, rubriche, opuscoli, pagine internet, ecc.) sull'enigmistica;
- raccolta di dati biografici e bibliografici su enigmisti del passato e in attività, nel rigoroso rispetto della legge sulla riservatezza.

2.3 Per il conseguimento dello scopo associativo la BEI potrà aderire ad altri organismi di cui condivide scopi e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per reperire le necessarie risorse finanziarie.

**Art. 3 - PATRIMONIO, ENTRATE, COLLABORAZIONI**

3.1 Il Patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per realizzare le attività e le finalità dell'Associazione. E' vietata la distribuzione ai Soci, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3.2 Il Patrimonio della BEI è costituito da:
- beni mobili;
- donazioni, lasciti e successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

3.3 Due esemplari di ogni rivista, pubblicazione e materiale enigmistico in genere costituiscono il patrimonio inalienabile della BEI. Il materiale in esubero può invece essere oggetto di scambio, omaggio ed essere utilizzato per attività promozionali e divulgative, ma pur sempre con la finalità del raggiungimento dello scopo associativo.

3.4 Le entrate della BEI sono costituite da:
- quote associative e contributi volontari di Soci e simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari.

3.5 I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito di fiducia, indicato dal Consiglio Direttivo, aprendo un conto corrente bancario intestato all'Associazione su cui avranno firma il Presidente e il Tesoriere. Per spese straordinarie superiori a 1.000 € il Presidente e/o il Tesoriere chiederanno preventivo permesso scritto, anche via mail, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

3.6 Qualora si renda necessario lo svolgimento di attività specializzate e/o qualificate e comunque funzionali ai fini associativi, la BEI può avvalersi di collaboratori non associati.

**Art. 4 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

4.1 Sono organi dell'Associazione:
- l' Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

.

4.2 Gli organi sociali hanno, a regime, la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Tutte le cariche sono elettive, e non prevedono alcuna remunerazione, salvo i rimborsi per le spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.3 Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Tecnico e un Comitato Gestionale composti da Soci.
- Il Comitato Tecnico promuove le iniziative editoriali e divulgative della BEI e ne coordina la gestione, particolarmente per l'aspetto informatico.
- Il Comitato Gestionale cura e coordina le attività svolte 'in loco dalla BEI, come l'apertura e la funzionalità della sede, la gestione e conservazione del materiale e l'organizzazione di incontri a ogni livello.

**Art. 5 – SOCI**

5.1 Si diventa Soci della BEI versando la quota annuale con l'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; da ciò consegue implicitamente l' accettazione dello Statuto dell' Associazione , così come degli eventuali Regolamenti.

5.2 I Soci si distinguono in:

- Ordinari (che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo);
- Sostenitori (che versano una quota annuale almeno doppia della minima);
- Benemeriti (quelli ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e non tenuti al versamento della quota annuale).

Fra i Soci si considerano Fondatori quelli che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

5.3 Ciascun Socio maggiore di età iscritto a libro Soci ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

**Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

6.1 I Soci sono tenuti a versare, entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello per il quale hanno assunto il relativo status, la quota associativa annuale stabilita dall'ultima Assemblea e possono contribuire alle spese dell'Associazione su base volontaria e con libere offerte.

6.2 I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di:
- essere informati su attività e iniziative della BEI mediante comunicazioni sul sito web o con newsletter;
- partecipare con diritto di voto alle Assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- accedere ai servizi offerti dalla BEI e a documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri;
- proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo;
- recedere dall'Associazione.

La suddivisione in diverse categorie di Soci non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3 I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di essere coerenti con gli obiettivi della BEI e di prestarsi allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale e spontaneo. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate.

**Art. 7 - DECADENZA DALL'ASSOCIAZIONE**

7.1 L'appartenenza alla BEI cessa:
- per dimissioni scritte presentate dal Socio;
- per decesso;
- per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari; in questo caso il Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno due terzi, delibera la decadenza e ne dà comunicazione all'interessato.

7.2 Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

7.3 I Soci decaduti per qualsiasi causa non hanno diritto alla restituzione di quote, contributi o beni già versati o offerti, né hanno alcun diritto sul patrimonio della BEI.

**Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

8.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è organo sovrano. E' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio / rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Ove possibile l' Assemblea viene inserita nel programma di una manifestazione enigmistica di valenza nazionale o regionale.

8.2 Le assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, sono convocate mediante lettera non raccomandata, e/o messaggio di posta elettronica, e/o annuncio sul forum o sito web, almeno 15 giorni prima del giorno previsto, a tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale d'iscrizione.

8.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale sul registro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

**Art. 9 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

9.1 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Compete all'Assemblea Ordinaria:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare la relazione delle attività e il rendiconto economico dell'anno precedente;
- approvare eventuali Regolamenti interni;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo dei Soci.

9.3 L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio. E' validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in prima convocazione e della metà più uno dei Soci in seconda convocazione.
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- Per lo scioglimento della BEI e devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci

10.2 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell' Associazione.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo. In caso di impedimento da parte del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Segretario

10.4 Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

10.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare:
- determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso; il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- propone all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento della BEI e degli organi sociali;
- riceve le domande di adesione dei Soci che hanno versato la quota e sottoscritto lo Statuto.
- decide per la sostituzione di un membro dimissionario del Consiglio Direttivo.
-sovraintende e coordina i Comitati tecnico e gestionale, ove istituiti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Presidente ha voto doppio nel caso in cui si determini stallo decisionale.

10.6 Le eventuali sostituzioni di componenti effettuate dal Consiglio Direttivo devono essere convalidate dalla prima Assemblea successiva alla nomina. I componenti così nominati decadranno alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

10.7 Se viene a mancare un numero di componenti superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, e il Presidente deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

10.8 Il Consiglio Direttivo, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

**ART. 11 – CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

11.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate.

11.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale.
- Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale è stato eletto.
- Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo.
- Vigila sul buon andamento delle attività e sul funzionamento delle strutture e dei servizi della BEI.
- E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.
- In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli appena possibile alla ratifica del Consiglio stesso. .

11.3 Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento

11.4 Il Tesoriere ha il compito della gestione economica dell'Associazione e rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. In particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio, relaziona all'Assemblea sulla situazione economica della BEI e, con delega del Consiglio, cura la gestione degli incassi e dei pagamenti.

**ART. 12 - BILANCIO**

12.1 L'Esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio al Consiglio Direttivo è fatto obbligo di redigere apposito bilancio / rendiconto secondo le disposizioni statutarie e di legge.

12.2 Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria:
- la relazione sull'attività svolta;
- il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso;
- il bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- le spese per capitoli e voci analitiche.

**ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli Organi dell'Associazione o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

**ART. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

14.1 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati in Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

14.2 I beni residui dopo la liquidazione sono devoluti ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe o di tipo benefico, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.